



Addì, 29 gennaio 2010

Tra

la Direzione dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S. Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia) di Fiat Group Automobiles s.p.a., assistita dalla Confindustria di Frosinone

e

le OO.SS FIM, FIOM, UILM e FISMIC Territoriali

e le RSU interessate

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

premessò che, in applicazione di quanto previsto dall'accordo dell'8 gennaio 2010, l'Azienda ha attivato, anche tramite la Confindustria di Frosinone, con lettera del 29 gennaio 2010 una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 24 e 4 della Legge 223/1991 per la collocazione in mobilità di 500 lavoratori dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S. Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia), è stato svolto l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della Legge 223/1991 e concordato quanto segue.

Le Parti convengono come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti dalla mobilità, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della Legge 223/91, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, il possesso dei requisiti di pensionamento al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i requisiti di pensionamento nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2, Legge 223/91.

Il provvedimento concerne 500 lavoratori ed è determinato dalla necessità di realizzare gli obiettivi di ulteriore miglioramento delle condizioni di competitività dello stabilimento e anche di contenere il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e aumentare il livello di saturazione degli addetti, nell'ambito del piano di contenimento dei costi di struttura e di funzionamento, collocando in mobilità lavoratori non più riconvertibili su sistemi industriali, informatici e gestionali a tecnologia avanzata.

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

Stato K *Autore K* *Autore K*

[Handwritten initials]

Fermo restando il criterio sopra definito per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi - compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali - le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, anche dichiarando autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro i periodi di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicati, sollevando l'azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Procedura

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 223/91, a integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo di persone da collocare in mobilità dichiarato, possano inoltre essere favorite, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive e con le specifiche competenze professionali e nell'ambito del periodo massimo di mobilità ex art. 7, comma 1 e 2, della Legge 223/91, eventuali scelte individuali.

[Vertical handwritten notes]

Le Parti convengono inoltre che l'Azienda riconoscerà ai lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1).

L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione, ex artt. 410 o 411, comma 3, c.p.c., i cui fac-simile sono allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 2bis e 3 e 3bis). Le modalità di sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3, c.p.c. sono espresse dalla procedura contenuta nell'Allegato 4, che costituisce anch'esso parte integrante del presente accordo.

Le Parti si danno inoltre atto che, in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, potranno anche essere definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro, come previsto dai punti 4 e 5 dei verbali di conciliazione sopra indicati in Allegato 2 e 3.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 236/93, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il 31 dicembre 2010.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Alcide
D. S. Rossi

Antonio Kuski

Sempre allo stesso fine, nel rispetto del criterio sopra definito, le Parti concordano che, fermo restando il numero complessivo massimo di 500 lavoratori da collocare in mobilità, la ripartizione degli stessi possa subire modificazioni circa le aree e qualifiche in cui gli stessi sono stati individuati in avvio della procedura, anche mediante compensazioni realizzate attraverso casi di mobilità interna al comprensorio di Cassino.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della Legge 223/1991 e all'art. 8 comma 8, della Legge 236/1993, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, convenendo sulla necessità di collocare in mobilità 500 lavoratori dello stabilimento Cassino Plant (unità produttiva di Piedimonte S. Germano e unità produttiva "Unità Sottogruppi Lastratura" di Cassino e Villa S.Lucia).

di un/branch

Letto, confermato, sottoscritto.

Per L'Azienda


[Handwritten signature]

Per

FIM *[Signature]*
FIOM *[Signature]*
UILM *[Signature]*
FISMIC *[Signature]*

Per Confindustria Frosinone

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Per le RSU

[Multiple handwritten signatures for RSU representatives]

[Handwritten signature]

